

N. R.G.306-1/2025 PU



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCURSUALI

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott. Pasquale LICCARDO	- Presidente
Dott.ssa Antonella RIMONDINI	- Giudice relatore
Dott.ssa Alessandra MIRABELLI	- Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa con istanza N. 306 -1/2025 rg. PU da:

██

Rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Schiavone e dall'avv. Giulia Galati

- ricorrente

nei confronti di

FIMA SRL IN LIQUIDAZIONE con sede legale in Sasso Marconi (BO) C.F. e P.I. 02390511208

Rappresentata e difesa dall'avv. Giovambattista Fragomeni

- resistente

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 1 ottobre 2025 è stata proposta da ██████████ (cessionaria di ██████████ istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di FIMA SRL IN LIQUIDAZIONE deducendo il mancato pagamento della somma complessiva di euro ██████████ relativa al saldo negativo di conto corrente ed a tre rapporti di mutuo.

In data 05.11.2025 la società resistente si è costituita contestando la legittimazione attiva e la titolarità del credito della ricorrente, nonché la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 121 CCI per l'apertura della liquidazione giudiziale.



La ricorrente, preso atto delle difese della controparte, ha domandato – nel corso dell'udienza del 6.11.2025 – l'apertura della liquidazione controllata.

Autorizzato lo scambio di memorie difensive e documenti, il procedimento è stato posto in decisione all'esito dell'udienza del 20.11.2025.

In via preliminare si deve ritenere provato il trasferimento del credito dall'originaria contraente [REDACTED] (poi fusa per incorporazione in [REDACTED] [REDACTED] – cfr. doc. allegati alla memoria difensiva di parte ricorrente) alla ricorrente, in considerazione della dichiarazione di cessione e della pubblicazione in gazzetta ufficiale cfr. doc. nn. 1 e all. C del ricorso). La dichiarazione rilasciata da [REDACTED] in particolare, identifica analiticamente i rapporti intrattenuti con Fima s.r.l. in liquidazione (indicando i relativi codici NDG) e riconosce che sono stati oggetto di cessione nei confronti di [REDACTED]. Alla luce di tale complessivo quadro documentale, si deve ritenere che ricorrano elementi che inducono univocamente a ritenere provata la cessione dei crediti dedotta dalla ricorrente. Si deve dunque ritenere sufficientemente provata la titolarità del credito in capo alla società ricorrente.

La documentazione prodotta da parte attrice (cfr. doc. nn. 3 e ss. ricorso) consente inoltre di ritenere provato il credito dedotto alla base della domanda.

La società convenuta ha invece documentato l'esenzione dalla liquidazione giudiziale per limiti dimensionali ex art. 121 CCI, in considerazione del prolungato stato di liquidazione (luglio 2022) e delle risultanze del bilancio finale di liquidazione. L'istruttoria espletata, del resto, non ha consentito di apprezzare la ricorrenza di debiti per importi superiori a euro 500.000.

Fima s.r.l. in liquidazione, pertanto, non è sottoponibile a liquidazione giudiziale e la relativa domanda va respinta.

All'esito della costituzione della convenuta, parte ricorrente ha domandato – in via subordinata – l'apertura della liquidazione controllata.

Al riguardo va osservato che l'esame di tale domanda non è precluso, trattandosi di esigenza sorta a seguito delle difese espresse dalla debitrice (che aveva depositato bilanci di esercizio sopra soglia negli anni 2006-2007 ed un unico bilancio nei tre anni precedenti alla domanda, coincidente con il bilancio finale di liquidazione, non consentendo quindi alla ricorrente di apprezzare i presupposti di cui all'art. 121 CCI prima della domanda) e, in ogni caso, basata sulle medesime circostanze fattuali (cfr. Trib. Padova, 9.7.2024; Trib. Roma, 1.7.2024).



A fronte della domanda proposta all'udienza del 6.11.2025, è stato concesso termine a difesa alla resistente, la quale non ha presentato istanza ex art. 271, I comma, CCI.

Dalla narrativa del ricorso e dalla documentazione allegata risulta che, così come richiesto dall'art. 268, comma II CCI, la convenuta si trova in stato di insolvenza, che, ai sensi dell'art. 2, I comma, lett. b) CCI, si manifesta in adempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che la debitrice non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Tali elementi sono rappresentati: dalla rilevante esposizione debitoria nei confronti della società ricorrente per oltre [REDACTED] e dalla cessazione dell'attività, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese in data 13.12.2024.

La sussistenza di tale ingente debito consente di affermare che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia superiore ad euro 50.000,00 (art. 268, comma II, CCI).

Va quindi accolta la domanda di apertura della liquidazione controllata, non essendo ancora maturato l'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.

La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI e, non risultando nella fattispecie nominato alcun OCC, occorre fare scegliere un professionista che sia inserito nell'elenco di cui al D.M. 202/2014 relativo ai Gestori della Crisi, istituito in ossequio all'art. 15 L. 3/2012, oltre che all'Albo istituito presso il Ministero della giustizia, vigente a partire dal 1° aprile 2023.

Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCI

rigetta

l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale;

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata nei confronti di

FIMA SRL IN LIQUIDAZIONE, C.F. e P.I. 02390511208, con sede legale in Sasso Marconi (BO), frazione di Borgonuovo di Pontecchio, via Cartiera 83/85, esercente, tra l'altro, l'attività di: ristorante-pizzeria bar.

nomina

Giudice Delegata la dott.ssa Antonella Rimondini;



nomina

Liquidatrice la dott.ssa Stefania Marchesini dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCI;

ordina

alla debitrice di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCI;

dispone che il Liquidatore

- notifihi la sentenza alla debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: <https://tribunale-bologna.giustizia.it> nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati della ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale; a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
- predisponga entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni della debitrice e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, e lo depositi per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati. Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato nel fascicolo (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e comunicato ai sensi dell'art. 273, III comma, CCI; con il deposito nel fascicolo lo stato passivo diviene esecutivo e contro lo stesso possono essere promossi reclami - con atto per cui è necessaria assistenza del difensore e conferimento di procura alle liti - al Giudice delegato ai sensi dell'art. 133 CCI;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
- chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, al PRA e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
- 4) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Quarta Civile e Procedure concorsuali del Tribunale in data 25 novembre 2025

La Giudice Rel.

Antonella Rimondini

Il Presidente

Pasquale Liccardo

